

Deliberazione n. 22 del 13 maggio 2013

Oggetto: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento della D.G.R. 14 marzo 2013, n. 6-5519 - programmazione sanitaria regionale. Interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese, in applicazione della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 (P.S.S.R. 2012-2015) – pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 21/3/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che :

- come previsto dalle D.G.R. N°1-415 del 02.08.2010, di approvazione dell'accordo di programma tra Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Piemonte, per la riorganizzazione e rientro della sanità piemontese, è in atto la ridefinizione dei posti letto a disposizione della popolazione nella rete ospedaliera regionale, che secondo la regione va ottenuta tramite la razionalizzazione dell'offerta ospedaliera e una drastica diminuzione dei ricoveri detti a rischio di "inappropriatezza";
- all'interno di questo piano con D.G.R. n°17/1830 del 07/04/2011 sono state individuate nel dettaglio il numero delle strutture sanitarie complesse da mantenere, i posti letto per tipo di reparto e la loro suddivisione per bacino di utenza, mentre con DGR successiva venivano ridefiniti i criteri di somministrazione delle prestazioni in Day Hospital, ampliandone di fatto la competenza al fine di ridurre i ricoveri di più giorni a favore della prestazione giornaliera;
- all'interno del piano di razionalizzazione è stata individuata, unitamente a quelle di Borgosesia e Susa, la chiusura del punto nascite di Domodossola quale parte essenziale per la giusta e corretta valorizzazione della sanità del VCO, ed è stata offerta e confermata l'attivazione del servizio di emodinamica, che consentirà di effettuare diagnostiche e microinterventi legati alle malattie cardiovascolari, ecodoppler e coronografie, presso l'Ospedale San Biagio;
- nella relazione a corredo della bozza di delibera della Giunta Regionale di cronoprogramma e avvio del piano di cui alle DGR n°17 /1830/2011e 4/2495/2011, sono contenute delle riflessioni relativamente ai punti nascita di Susa e Borgosesia, dalle quali si evince che per il primo caso, la distanza dalla frazione più lontana della Valle Susa nella eventualità di soppressione del presidio, sarebbe uguale a 80 Km, distanza giudicata pericolosa per i parti a rischio e gli interventi di neonatologia, anche in considerazione della realizzazione della TAV, che "potrebbe" causare un impatto in aumento per le presenze di popolazione legata alla costruzione del passante ferroviario;
- per Borgosesia invece viene ritenuto che, malgrado i parti siano inferiori a 500, non lo siano di così tante unità da provocarne la dismissione, ma i pochi chilometri di distanza (48) dall'ulteriore presidio non sono ostativi al procrastinare dell'attività ostetrica del piccolo ospedale di provincia;

Preso atto della positività dell'offerta regionale di stabilire a Domodossola un reparto diagnostico così delicato quale l'emodinamica, ma constatato altresì che il punto nascite risulta essere una dotazione sanitaria altrettanto importante e vitale per una zona marginale e decentrata come l'Ossola, ove sono numerosi i punti lontani dal futuro presidio a sostegno della maternità, cioè Verbania, analizzare tali distanze può essere un esercizio fondamentale per la giusta intrapresa di un contrasto motivato alla decisione regionale :

90 km da Riale (ultima frazione di Formazza, abitata e molto frequentata dai turisti),

80 km da ponte Formazza

60 km da Macugnaga

59 km da Re

64 km dall'Alpe Devero (abitata e molto frequentata dai turisti),

50 km da Antrona Schieranco

58 km da Trasquera

chilometri da considerarsi gravosi in quanto da percorrere in gran parte su tortuose strade di montagna, che nel caso di emergenze non consentono il raggiungimento di velocità di marcia superiori a certi standard di sicurezza;

Vista la deliberazione dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola n. 5 del del 21/3/2013, con la quale è stato approvato tra l'altro un o.d.g. sul mantenimento a Domodossola del punto nascite;

Vista la deliberazione dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola n. 32 del 4/4/2013, con la quale è stato deciso di dare mandato al Presidente di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento della d.g.r. 14 marzo 2013, n. 6-5519 - programmazione sanitaria regionale - interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese, in applicazione della d.c.r. n. 167-14087 del 03.04.2012 (p.s.s.r. 2012-2015) – pubblicata sul b.u.r. n. 12 del 21/3/2013;

Evidenziato che il Comune di Piedimulera fa parte della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola e che il territorio è parimenti ricompreso in quello della menzionata Comunità Montana;

Ritenuto che il Comune di Piedimulera non debba lasciare nulla d'intentato per difendere i diritti dei suoi cittadini e quindi di dover essere parte promotrice del suddetto ricorso;

Visto che il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

D E L I B E R A

1. Di dare mandato al Sindaco di proporre congiuntamente alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento della D.G.R. 14 marzo 2013, n. 6-5519 - programmazione sanitaria regionale - interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese, in applicazione della d.c.r. n. 167-14087 del 03.04.2012 (p.s.s.r. 2012-2015) – pubblicata sul b.u.r. n. 12 del 21/3/2013.

2. Di nominare patrocinatori di questo Ente i medesimi della Comunità Montana, Avv. Eva Maschietto (C.F. SCVEA68R63L736F) dello Studio Legale Maschietto Maggiore di Milano, Via Vivaio n.6 del Foro di Milano e l'Avv. Elena Lamberti (C.F. LMBLNE67M59L219Z) con studio Legale in Via San Secondo 15, 10128 Torino (TO) , del Foro di Torino delegando ogni opportunità facoltà di dire, ricorrere, eccepire, dedurre quanto riterrà opportuno di transigere e di nominare altri avvocati, nonché ogni altra facoltà – senza eccezione alcuna – consentita dalla legge;

3. Di dare atto che dall'incarico conferito non deriverà alcun onere finanziario a carico di questo Ente, il quale viene assunto interamente dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola;

4. Di autorizzare il Sindaco nella sua qualità di rappresentante legale del Comune, all'espletamento di qualsivoglia altro adempimento occorrente in merito, per il miglior esito della presente deliberazione, intendendo sin d'ora valido e rato ogni suo atto;

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

– o – o – o – o – o –

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
f.to dott. Antonio Carcuro